

Codice DB1111

D.D. 22 novembre 2013, n. 1057

Azienda agri-turistico-venatoria "Casanova" (TO). Rinnovo concessione e zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo C.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e s.m.i., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 8 del 15.01.1999 con la quale è stata approvata la trasformazione e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Casanova" di complessivi ha 700, nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria, ubicata in Provincia di Torino nei Comuni di Carmagnola, Villastellone e Poirino, a favore della società "Gestor s.s." nella persona del suo legale rappresentante Sig. APPENDINO Simone, fino al 31.01.2005;

viste le determinazioni dirigenziali n. 114 del 7.05.1999 e n. 161 del 20.10.2000 con le quali sono state istituite le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 30, di ha 80 e di ha 70;

vista la determinazione dirigenziali n. 287 dell'11.11.2004 con la quale è stata rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, dell'azienda agri-turistico-venatoria "Casanova" di complessivi ha 700, fino al 31.01.2014;

vista l'istanza pervenuta in data 28.10.2013 del legale rappresentante Sig. APPENDINO Simone, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione della suddetta azienda e il rinnovo delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C;

preso atto della dichiarazione resa che nessuna modificazione anche di carattere agro-fauno-forestale si è verificato nello stato di fatto dell'azienda agri-turistico-venatoria;

preso atto che il Consorzio tra i proprietari e conduttori terrieri, in base all'art. 4 dello Statuto repertorio n. 11876 e fascicolo n. 3231 del 25.03.1998, valido fino al 31.12.2013 è ulteriormente prorogato per altri nove anni, non essendo pervenuta alcuna disdetta;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario rinnovando la concessione di azienda agri-turistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 8 del 15.01.1999, e le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, alle stesse condizioni e modalità di cui alle determinazioni dirigenziali n. 114 del 7.05.1999 e n. 161 del 20.10.2000, fino al 31.01.2023;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/08;
vista la L. 157/92;

determina

- di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Casanova" di complessivi ha 700, ubicata in Provincia di Torino nei Comuni di Carmagnola, Villastellone e Poirino, a favore della società "Gestor s.s." nella persona del suo legale rappresentante Sig. APPENDINO Simone, fino al 31.01.2023;

- di rinnovare le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 30, di ha 80 e di ha 70, fino al 31.01.2023.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella determinazione dirigenziale n. 8 del 15.01.1999 e nelle determinazioni dirigenziali n. 114 del 7.05.1999 e n. 161 del 20.10.2000.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P..

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Carlo Di Bisceglie